

**CONDIZIONI GENERALI
DI SPEDIZIONE**



**Approvato dal CdA
in data 29 marzo 2022**

CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE COL-MAR SRL

1. Premessa.

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano le obbligazioni nascenti dai mandati di spedizione (in appresso i “Mandati”) stipulati da COL-MAR Srl (in appresso la “Casa di Spedizione”) e i suoi mandanti (in appresso il “Mandante”). Dette condizioni sono pubblicate in formato digitale sul sito web www.col-mar.com.

2. Oggetto del Contratto.

2.1 Il mandato di spedizione (in appresso il/i Mandato/i) stipulato da COL-MAR Srl (in appresso la “Casa di Spedizione”) e i suoi mandanti (in appresso il “Mandante”) ha ad oggetto l'esecuzione delle operazioni di spedizione e trasporto relative alle merci (in appresso le “Merci”) indicate dal Mandante nel Mandato di Spedizione

Nel prestare esecuzione alle obbligazioni scaturenti dal Mandato la Casa di Spedizione s'impegna:

2.1.1 con riguardo all'organizzazione di trasporti stradali nazionali, a stipulare, con o senza rappresentanza, nell'interesse del Mandante contratti di trasporto di merci su strada in forma scritta ai sensi del D. Lgs. 286/2005 e successive modifiche, con autotrasportatori regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

2.1.2 con riguardo all'organizzazione di trasporti stradali internazionali, a stipulare, con o senza rappresentanza, nell'interesse del Mandante, contratti di trasporto di merci su strada, regolati dalla Convenzione di Ginevra del 1956 CMR;

2.1.3 con riguardo all'organizzazione di trasporti marittimi, a stipulare, con o senza rappresentanza, nell'interesse del Mandante, contratti di trasporto marittimo;

2.1.4 con riguardo ai trasporti combinati strada/mare a stipulare, con o senza rappresentanza, nell'interesse del Mandante, i contratti di trasporto relativi al compimento delle tratte richieste.

2.2 La Casa di Spedizione s'impegna a fare trasportare dai vettori incaricati le merci indicate dal Mandante nel Mandato di Spedizione.

2.3 Tutte le operazioni doganali accessorie ai trasporti affidati - tra cui a titolo esemplificativo e non limitativo: operazioni doganali import ed export, operazioni doganali in procedura semplificata, operazioni d'importazione e d'esportazione, gestione pratiche per le sospensioni daziarie - sono affidate dall'Esportatore direttamente al doganalista che le espletterà in nome e per conto dell'Esportatore stesso. A tale scopo la Casa di Spedizione, su eventuale richiesta

del Esportatore, indicherà all'Esportatore medesimo i nominativi di spedizionieri

doganali abilitati ai fini del compimento delle suddette operazioni innanzi alle competenti Autorità Doganali.

2.4 Non costituiscono di contro oggetto del mandato di spedizione, sicché la Casa di Spedizione non assume al riguardo alcuna obbligazione e conseguente responsabilità giuridica,

tutte le attività afferenti le operazioni di stivaggio e caricamento della merce nel contenitore consegnato al Mandante nel luogo da questi indicato nonché quelle di apertura, chiusura e sigillatura del contenitore.

Le anzidette operazioni accedano pertanto ad esclusivo carico e responsabilità del solo Mandante che nel corso delle predette operazioni assume altresì la responsabilità della custodia del contenitore e s'impegna ad osservare le prescrizioni di sicurezza afferenti la sistemazione del carico di cui all'art.165 del Codice della Strada nonché i limiti massimi di peso prescritti dalla legislazione di trasporto marittimo e terrestre, nazionale e internazionale.

2.5 La Casa di Spedizione, a specifica richiesta scritta del Mandante da indicare nel Mandato di Spedizione, si impegna a stipulare, a copertura del rischio di danni alle Merci, polizze di assicurazione per conto di chi spetta a condizioni "all risks door to door",

2.6 Le prestazioni oggetto del presente contratto possono essere eseguite dalla Casa di Spedizione direttamente od anche, in tutto o in parte dai suoi corrispondenti o da terzi incaricati, risultando in tal senso espressamente autorizzato dal Mandante e ai sensi e per gli effetti dell'art.1717 cod. civ.

2.7 Con riguardo all'organizzazione dei trasporti di cui ai punti 2.1.3, e 2.1.4, la Casa di Spedizione avrà la facoltà di assumere direttamente anche gli obblighi del

vettore, impegnandosi mediante l'emissione di propria polizza di carico marittima o multimodale, all'esecuzione dell'intero trasporto o di una tratta dello stesso. In tale ipotesi la Casa di Spedizione potrà utilizzare sub-vettori, il cui incarico è fin d'ora espressamente autorizzato dal Mandante, al quale saranno inoltre opponibili i termini e le condizioni speciali di cui alla polizza di carico che si intenderanno da lui accettate a seguito dell'emissione e consegna della stessa in conformità agli usi del commercio internazionale.

3. Esclusioni.

3.1 Il Mandato di Spedizione, di cui alle presenti condizioni generali di spedizione, non ha ad oggetto, restando per l'effetto espressamente ed incondizionatamente escluse, tutte le operazioni di spedizione e trasporto relative a merci, beni, oggetti e sostanze qualificabili, a qualsivoglia titolo, come rifiuti ai sensi dell'art.2 comma

1 del Regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e ai sensi dell'art.183 del D. Lgsn.152/2006 e ss.mm.ii., nonché ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento

italiane ed eurocomunitarie, dello stato di destinazione e dello/dei stato/i di eventuale transito.

Il Mandato di Spedizione, di cui alle presenti condizioni generali di spedizione, non ha inoltre ad oggetto, restando per l'effetto espressamente ed incondizionatamente esclusi, tutti i beni qualificabili rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi della Direttiva 2012/19/UE, del D. Lgs. n.49 del 14.2.2014 e di qualsivoglia ulteriore concomitante e/o successiva disposizione di legge e di regolamento italiana ed eurocomunitaria e che in ogni caso rientrano nelle ipotesi di divieto di cui al Regolamento UE n.617/2012 e dei precedenti Reg.ti n.174/2005 e n.560/2005.

Per effetto di quanto sopra e fermo restando il carattere onnicomprensivo della richiamata esclusione, sono escluse, mediante successiva elencazione avente carattere esemplificativo e non esaustivo, tutte le materie di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n.1013/2006 e tutte le materie di cui all'Allegato D alla parte IV del D.

Lgs n.152/2006 ss.mm.ii. Restano pertanto escluse, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo: le batterie usate; i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche -RAEE - ai sensi della Direttiva 2012/19/UE, del D. Lgs. n.49 del 14.2.2014 e

di qualsivoglia ulteriore concomitante e/o successiva disposizione di legge e di regolamento italiana ed eurocomunitaria; apparecchiature fuori uso, contenitori di clorofluorocarburi, HCFC, HFC; i veicoli fuori uso; le parti di ricambio di veicoli fuori uso che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D Lgs n. 209 del 24 giugno 2003 e ss.mm.ii., a meno che non siano state preventivamente sottoposte alle operazioni di revisione singola menzionata nel comma 8 dell'art. 15 del D Lgs n. 209/2003; gas in contenitori a pressione; pneumatici <<fuori uso>>; motori di autoveicoli non bonificati.

3.2 Il Mandato di Spedizione, di cui alle presenti condizioni generali di spedizione non ha ad oggetto, restando per l'effetto espressamente ed incondizionatamente escluse, tutte le operazioni di spedizione e trasporto relative a merci, beni, oggetti

e sostanze che siano pericolose a meno che non sia espressamente indicato dal Mandante nel mandato di spedizione, incluse, ma non limitatamente a, quelle specificate nelle istruzioni tecniche dell'International Civil Aviation Organisation (ICAO), nella regolamentazione sulle merci pericolose dell'International Air Transport Association (IATA), nel codice dell'International Maritime Dangerous Goods (IMDG), nell'Accordo Europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), o in ogni altra normativa nazionale o internazionale applicabile al trasporto e all'espletamento di servizi diversi inerenti merci pericolose.

3.3 Il Mandato di Spedizione, di cui alle presenti condizioni generali di spedizione non ha inoltre ad oggetto, restando per l'effetto espressamente ed incondizionatamente escluse, tutte le operazioni di spedizione e trasporto relative alle seguenti categorie di merci, beni, oggetti e sostanze:

- Beni a duplice uso così come definiti, qualificati e individuati dal Reg. CE n.428/2009 nonché i beni indicati nell'allegato 1 alla decisione n.94/942 del Consiglio UE e successive modifiche, relativa all'attuazione del Reg. CE

1334/2000 già modificato dal Reg. CE 116/08 e dal Reg. CE 423/07 per le spedizioni in Iran.

- sostanze chimiche, così come definite, qualificate ed individuate dal Reg. CE n.689/2008 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche.
- Prodotti chimici che riducono lo strato di ozono, così come definiti, qualificati e individuati dal Reg. CE 2037/2000, Reg. CE 29/2006, Reg. CE n.1005/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- Prodotti e tecnologie militari secondo le indicazioni contenute nelle note "MG" in base al Reg. CE n.423/2007 e successive modifiche e integrazioni.
- Prodotti compresi nella dichiarazione di Washington ovvero rientranti nell'elenco di cui al Reg. CE n.338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche.
- Beni culturali rientranti nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.116/09 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'esportazione dei beni culturali.
- I prodotti rientranti nell'elenco dei beni di cui al reg. CE n.1236/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per l'applicazione della pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti.
- merci, beni, oggetti e sostanze qualificabili, a qualsivoglia titolo, come rifiuti ai sensi dell'art.2 comma 1 del Regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e ai sensi dell'art.183 comma 1 lettera A del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento italiane, dello stato di destinazione e dello/dei stato/i di eventuale transito. Per effetto di quanto sopra e fermo restando il carattere onnicomprensivo della richiamata esclusione, sono escluse, mediante successiva elencazione avente carattere esemplificativo e non esaustivo, tutte le materie di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 1013/2006 e tutte le materie di cui all'Allegato D alla parte IV del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. Restano pertanto escluse, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo: le batterie usate; i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE; apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC; i veicoli fuori uso; le parti di ricambio di veicoli fuori uso che hanno attinenza con la sicurezza dello

stesso veicolo individuate all'allegato III del D Lgs n. 209 del 24 giugno 2003 e ss.mm.ii., a meno che non siano state preventivamente sottoposte alle operazioni di revisione singola menzionata nel comma 8 dell'art. 15 del D Lgs n. 209/2003; gas in contenitori a pressione; pneumatici <<fuori uso>>; motori di autoveicoli non bonificati.

- I prodotti che contengono pelliccia di cane e gatto, in conformità del Regolamento CE n. 1523/2007.
- I prodotti che appartengano ai materiali di armamento di cui alla legge 185/90.
- I prodotti rientranti tra quelli interessati dal divieto di immissione in commercio di gas fluorati ad effetto serra di cui a Reg. CE n.842/06 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4 Con la sottoscrizione del Mandato di spedizione il Mandante dichiara, senza alcuna riserva, condizione ed eccezione, assumendone la corrispondente responsabilità giuridica, che le merci oggetto della spedizione non costituiscono beni, oggetti e sostanze qualificabili, a qualsivoglia titolo, come rifiuti ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento italiane, dello stato di destinazione e dello stato di eventuale transito.

3.5 Con la sottoscrizione del Mandato di spedizione il Mandante altresì dichiara senza alcuna riserva, condizione ed eccezione, assumendone la corrispondente responsabilità giuridica, che le merci oggetto della spedizione non rientrano in alcuna delle tipologie di beni espressamente richiamati nel presente articolo.

4. Corrispettivo.

4.1 Per i servizi resi dalla Casa di Spedizione, il Mandante sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi indicati nel Mandato di Spedizione entro il termine di 5 giorni dall'emissione della polizza di carico

con applicazione, in caso di ritardo, degli interessi previsti dal D.Lgs. n.231/2002.

4.2 In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento anche di una sola delle scadenze eventualmente pattuite, la Casa di Spedizione, a sua insindacabile scelta, potrà: a) eccepire l'inadempimento e nell'immediato sospendere la propria prestazione; b) pretendere l'esecuzione dell'interprestazione dal Mandante, comunicandogli l'intervenuta decadenza ex art. 1186 c.c. dal beneficio del termine eventualmente concesso, oltre interessi di mora; c) risolvere il contratto ex art. 1456

c.c. e il Mandante sarà tenuto a corrispondere alla Casa di Spedizione, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., un importo pari alla metà del prezzo complessivo stabilito in contratto. La Casa di Spedizione ha facoltà di sospendere le prestazioni oggetto del Mandato in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Mandante ai sensi dell'articolo 1461 cod. civ.

4.3 Con riferimento all'organizzazione di trasporti stradali nazionali, qualora, il Vettore dovesse addebitare alla Casa di Spedizione gli adeguamenti del costo del gasolio nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 bis della L. 133/08 e ss.mm.ii., il Mandante sarà tenuto a corrispondere alla Casa di Spedizione detti adeguamenti oltre agli addizionali del nolo come BAF/BUC e altre addizionali del nolo.

5. Privilegio, diritto di ritenzione, giacenza delle merci e oneri sopravvenuti.

5.1 In caso di mancato pagamento dei corrispettivi di cui al punto 4, dovuti in esecuzione delle prestazioni del Mandato di Spedizione, La Casa di Spedizione avrà il diritto di privilegio e di ritenzione, ai sensi dell'art. 2761 cod. civ., sulle merci del

Mandante che la Casa di Spedizione si trovi a detenere in ragione dell'esecuzione delle prestazioni di cui al Mandato.

5.2 Qualora le merci non vengano ritirate a destinazione dal ricevitore entro il termine previsto dal contratto di trasporto stipulato con il vettore, la Casa di Spedizione ne darà immediatamente avviso per iscritto al mandante il quale avrà la facoltà di esercitare a sue spese tutte le opzioni e facoltà che competono allo shipper in base al contratto di trasporto ed alla legge applicabile, restando a suo carico tutti i costi, rischi e responsabilità derivanti dalla giacenza delle merci.

5.3 Gravano ad esclusivo carico del Mandante, che dunque corrisponderà a semplice richiesta della Casa di Spedizione, tutte le spese afferenti costi aggiuntivi di nolo, sosta dei containers, eventuale smaltimento e avvio alla distruzione della merce e qualsivoglia altro importo scaturito da ritardi nell'imbarco e/o sbarco della merce in conseguenza di attività di accertamento, ispezione, verifica, sequestro, condotte da Autorità Doganali, Sanitarie, Giudiziarie, di Pubblica Sicurezza e qualsivoglia altra Pubblica Amministrazione.

5.4 Il Mandante è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta dello Spedizioniere, eventuali differenze a debito per noli, dazi e altre spese riscosse in meno o riguardanti rilievi a debito emessi da amministrazioni statali, vettori, terminali merci, ecc. entro i termini di prescrizione stabiliti per ognuno di essi.

6. Esecuzione del Mandato di Spedizione.

6.1 Nel mandato di spedizione il Mandante è tenuto a specificare la tipologia della merce a spedirsi, impegnandosi a comunicare, contestualmente alla chiusura del contenitore, la lista completa e valorizzata della merce stivata ai fini della regolare esecuzione del Mandato di Spedizione.

6.2 Unitamente al Mandato di Spedizione il Mandante dovrà far pervenire alla Casa di Spedizione tutti i documenti relativi alle merci, ed in particolare, qualora si tratti di merci pericolose non escluse dall'oggetto del contratto secondo quanto previsto al punto 3 delle presenti condizioni generali di spedizione, il Mandante dovrà fornire le dovute certificazioni previste dalla normativa ADR per il trasporto su strada e

dalla normativa IMDG/IMO per i trasporti via mare. In caso di mancata o errata indicazione nella Richiesta di Trasporto circa la natura pericolosa delle Merci, il Mandante risponde dei danni che le stesse dovessero cagionare a terzi e/o alla medesima Casa di Spedizione, mandando quest'ultima esente da qualsivoglia connessa e/o conseguente responsabilità giuridica.

6.3 La Casa di Spedizione, ricevuto il Mandato di Spedizione, provvede a:

6.3.1 per i trasporti nazionali di Merci su strada, a stipulare con Vettori regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori contratti di trasporto o in forma scritta ai sensi del D. Lgs. 286/05 e successive modificazioni;

6.3.2 per i trasporti internazionali di Merci su strada, a far emettere dal Vettore incaricato la relativa lettera di vettura CMR;

6.3.3 per i trasporti marittimi, a emettere o far emettere dal Vettore la relativa polizza di carico.

6.4 Per i trasporti combinati strada/mare, a emettere o far emettere dal Vettore, la relativa polizza di carico per trasporto multimodale.

6.5 La Casa di Spedizione non garantisce il rispetto dei termini di consegna e pertanto non può essere ritenuta in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione, indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richiesta del Mandante per particolari termini di resa, anche se risultanti dai documenti di spedizione.

6.6 Il Mandante è tenuto a rimborsare alla Casa di Spedizione qualunque somma o costo sostenuti nell'esecuzione del mandato, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto e visite doganali.

6.7 La Casa di Spedizione non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni e/o informazioni trasmesse verbalmente e/o telefonicamente dal Mandante, che non siano state confermate per iscritto, nonché per la osservanza di disposizioni o comunicazioni date ai dipendenti della Casa di Spedizione.

6.8 Con riferimento all'espletamento delle operazioni doganali di importazione e/o esportazione delle Merci, direttamente affidate dall'Esportatore all'operatore doganale, la Casa di Spedizione assume l'obbligo di collaborare professionalmente con il doganalista incaricato dall'Esportatore, impegnandosi a trasmettere all'operatore doganale designato le informazioni e i documenti ricevuti dall'Esportatore stesso, il quale sarà l'unico responsabile per l'esattezza, veridicità e completezza dei dati e dei documenti forniti.

6.9 Il Mandante e/o l'Esportatore manlevano la Casa di Spedizione da qualsiasi sanzione, multa e/o addebito comminati dall'Agenzia delle Dogane ovvero da altre competenti autorità, derivanti dall'inesattezza, incompletezza o non veridicità dei dati e documenti forniti, anche nell'ipotesi in cui questa venga accertata a posteriori o dipenda dai documenti, dati o informazioni forniti al Mandante da soggetti terzi.

7. Responsabilità della Casa di Spedizione e risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate e per ritardo nella riconsegna.

7.1 Qualora la Casa di Spedizione assuma nei confronti del Mandante solo gli obblighi di cui all'art. 1737 cod. civ., risponde secondo i termini e le modalità previsti dal codice civile.

7.2 Qualora la Casa di Spedizione assuma nei confronti del Mandante gli obblighi di cui all'art. 1741 cod. civ., la Casa di Spedizione risponde dell'esecuzione del trasporto, o della porzione di trasporto ad esso affidata, ed è responsabile della perdita o dell'avarìa occorsa alle Merci durante la porzione di trasporto eseguita, fatte salve le cause di esonero della responsabilità vettoriale previste dalle normative di volta in volta applicabili ai tipi di trasporto organizzati ed eseguiti (Convenzione di Bruxelles del 1924 e successive modifiche, Convenzione CMR ecc.). Il Mandante, o suo avente

causa, che pretenda un risarcimento deve provare l'esatta natura, qualità e quantità delle Merci consegnate e che il danno si è verificato nel corso del trasporto o nella porzione di esso assunta dalla Casa di Spedizione.

7.2.1 In ogni caso la responsabilità della Casa di Spedizione sarà soggetta agli stessi limiti di responsabilità previsti per il trasporto in base alla legge o convenzione ad esso applicabile.

7.2.2 L'ammontare del danno deve essere provato dal Mandante o dal suo avente causa e, in caso di perdita o avaria, va calcolato in base al valore di mercato delle Merci al momento della loro presa in consegna.

7.2.3 Ferma l'applicazione dei limiti di cui al superiore punto 7.2.1, nel caso di perdita o avaria delle Merci la Casa di Spedizione risponde solo dei danni materiali e diretti subiti dalle Merci, con esclusione dei danni indiretti di qualsiasi genere (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, danni conseguenti a mancato guadagno, nella vendita delle Merci, mancato o ritardato utilizzo delle Merci, arresto o ritardo nella produzione o nelle lavorazioni, danno all'immagine ecc.).

7.2.4 La Casa di Spedizione non risponde dei danni derivanti da vizio intrinseco o qualità delle Merci, né da difetto d'imballaggio, di carico o di stivaggio.

7.2.5 Il Mandante è tenuto a specificare nel Mandato di Spedizione la tipologia della merce a spedirsi nonché a comunicare, contestualmente alla chiusura del contenitore, la lista completa e valorizzata della merce stivata ed è responsabile verso la Casa di Spedizione, sia verso i terzi, delle eventuali errate o false dichiarazioni e documentazioni.

7.2.6 In caso di perdita totale o parziale o di avaria il Mandante, o il suo avente causa, è tenuto a sollevare specifiche riserve alla rispettiva società di navigazione nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alle clausole contrattuali della polizza di carico.

7.2.7 Non è ammessa la compensazione tra l'ammontare dei corrispettivi dovuti alla Casa di Spedizione e le eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Mandante.

8. Organizzazione di trasporti di Merci su strada – Istruzioni al vettore.

8.1 Con riguardo all'organizzazione di trasporti nazionali di Merci su strada, il Mandante, con il Mandato di Spedizione, dovrà fornire alla Casa di Spedizione istruzioni compatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza nella circolazione stradale, come stabilito dall'art. 7 commi 3 e 4 e 6 del D. Lgs. 286/05 e successive modifiche, ed in particolare, a titolo esemplificativo, con le norme in materia di sagoma limite, massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico sui veicoli, trasporto di cose su rimorchi, durata della guida.

8.2 Nell'organizzazione di trasporti nazionali di Merci su strada la Casa di Spedizione s'impegna a stipulare i corrispondenti contratti nel rispetto degli obblighi

di forma e di contenuto di cui al D. Lgs. n. 286/2005 nonché ad ottemperare a qualsivoglia obbligo, prescrizione e adempimento, imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

9. Revoca e recesso dal Mandato di Spedizione.

9.1 Il Mandato di Spedizione contenuto nella lettera d'incarico/ ordine di trasporto potrà essere revocato dal Mandante sino a quando la Casa di Spedizione non abbia stipulato il contratto di trasporto con il vettore. In tal caso alla Casa di Spedizione dovranno essere rimborsate tutte le spese sostenute fino alla revoca, e dovrà essere corrisposto un equo compenso a norma dell'art. 1738 cod. civ.

9.2 La Casa di Spedizione può recedere dal Mandato di Spedizione sino a quando non abbia dato inizio alla sua esecuzione, senza alcun corrispettivo per il Mandante.

10. Foro Competente.

10.1 Si conviene espressamente che per tutte le controversie inerenti all'interpretazione, l'esecuzione, l'invalidità, la risoluzione del presente contratto o comunque da esso derivanti, nonché per quelle relative alle singole clausole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

11. Disciplina applicabile.

11.1 Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1737 e ss. cod. civ.

12. Privacy.

12.1 I rapporti negoziali instaurati in forza delle presenti condizioni di contratto possono comportare il trattamento di dati personali, nel rispetto dei principi di carattere generale disciplinati dal D. Lgs n.196/2003, come modificato e integrato dal

D. Lgs. n.101/2018 ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n.2016/679, di seguito riportati:

- tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dalle previsioni di legge di cui sono richiamate;
- specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non autorizzati;
- i Titolari del Trattamento sono le medesime società sottoscrittrici alle quali è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dalla legge (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare un consenso precedentemente accordato o proporre un reclamo all'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali.

12.2 I Titolari trattano i dati personali identificativi della controparte e del comune cliente esportatore (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, dati

anagrafici/fiscali, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) e di suoi referenti operativi (nome cognome e dati di contatto) acquisiti ed utilizzati nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto.

I dati sono trattati per:

- concludere rapporti contrattuali/professionali;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti in essere, nonché gestire le necessarie comunicazioni ad essi connessi;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- esercitare un legittimo interesse nonché un diritto del Titolare (ad esempio: il diritto di difesa in sede giudiziaria, la tutela delle posizioni creditorie), le ordinarie esigenze interne di tipo operativo, gestionale e contabile.

12.3 Il mancato conferimento dei suddetti dati renderà impossibile l'instaurazione del rapporto con i Titolari. Le suddette finalità rappresentano idonee basi giuridiche di liceità del trattamento. Qualora si intendesse effettuare trattamenti per finalità diverse verrà richiesto un apposito consenso agli interessati.

12.4 Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate consentite dalla legge e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. I Titolari tratteranno i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e relativi obblighi di legge.

12.5 I dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. È possibile richiedere inoltre l'ambito di

comunicazione dei dati personali, ottenendo precise indicazioni su eventuali soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili o Titolari autonomi del trattamento (consulenti, tecnici, istituti bancari, trasportatori, ecc.). I dati possono essere oggetto di diffusione o trasferimento verso paesi extra-UE. Qualora si rendesse necessario, nell'ambito di gare/appalti oppure nell'espletamento di obblighi normativi (es: responsabilità solidale, anticorruzione, antimafia, antiriciclaggio, ecc.) acquisire da Mandante/fornitori i dati personali di loro dipendenti, si concorda tra le parti che le sottoscritte società saranno legittimate al trattamento in qualità di Responsabile esterno o di soggetto autorizzato.

12.6 Nell'ambito di tale rapporto le parti contrattuali s'impegnano al trattamento di tali dati nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal D. Lgs. n.196/2003, garantendo l'eventuale comunicazione ad ulteriori soggetti esclusivamente nell'ambito di specifici obblighi di legge.

13.D. Lgs. n.231/2001 e codice etico.

13.1 COL-MAR

Srl dichiara di aver adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati, ai sensi del D. Lgs. n.231/2001.

13.2 Tale modello è comprensivo di un Codice Etico che risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento.

13.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con il relativo Codice etico sono consultabili sul sito web www.col-mar.com.

13.4 COL-MAR

Srl ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel richiamato modello e nel Codice Etico.

13.5 COL-MAR

Srl s'impegna ad informare l'ODV in merito a qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui COL-MAR Srl medesima dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione delle pattuizioni di cui alle presenti condizioni generali di spedizione, che possa integrare la fattispecie degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

13.6 Eventuali segnalazioni dovranno essere recapitate all'ODV mediante messaggio di posta elettronica indirizzato al recapito pubblicato sul sito web www.col-mar.com.